

Assemblea straordinaria

16 novembre 2022

L'assemblea viene convocata in prima seduta il 15 novembre alle ore 6:00.

La seconda convocazione viene fatta il 16 novembre alle ore 21:30.

Presenti:

Stefano Ungaretti, Marisa Giunchigliani, Monica Pellegrini, Maria Grazia dell'Amico, Agnese Angeli, Giovanna Napolitano, Chiara Lipparelli.

On line sono collegati:

Alessandra Soriani, Antonio Puca, Davide Giorgi, Dino Petri, Elisabetta Bellora, Jacqueline Baraglia, Maria Chiara Marchetti, Patrizia Pecchia, Riccardo Guidi, Lucia Lucchesi, Brunella Moncini, Battistini Antonella.

Deleghe:

Francesca Torregiani delega Giovanna Napolitano

Camilla Bossi delega Stefano Ungaretti.

O.d.g.

1) Modifiche statuto.

Lo statuto era già stato modificato in passato e c'era stato anche un adeguamento nel settembre 2020.

La contestazione nasce perchè il nostro statuto non è aperto ai minorenni, perciò oggi vengono apportate le seguenti modifiche.

Art. 3.

Viene modificata la voce PUCHE' MAGGIORENNE e viene sostituita con PURCHE' IN REGOLA CON LA QUOTA SOCIALE.

Art. 2.

Viene aggiunta la voce extra scolastica E SCOLASTICA.

Viene sistemata questa frase: contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati con specifiche e documentati con attività e progetti.

Le modifiche allo Statuto vengono approvate all'unanimità

LA RIUNIONE TERZA ALE ORE 2315

IL PRESIDENTE
STEFANO UNGARETTI

LA SEGRETARIA
GIOVANNA NAPOLITANO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 7/12/2022

n. 2181 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Nanna Beatrice

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



STATUTO

Associazione Mirco Ungaretti - ODV



ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE MIRCO UNGARETTI ODV**, da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Capannori e con durata illimitata.

La sede dell'Organizzazione è stabilita in Guamo (Capannori, Lucca), Via Sottomonte n° 137/a int 2. L'apertura di ulteriori nuove sedi non comporterà variazioni dello Statuto/Atto Costitutivo

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione vuole ricordare e onorare la figura del caro Mirco Ungaretti, nato a Lucca e prematuramente scomparso il 22 giugno 2009. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- *formazione extra-scolastica E SCOLASTICA*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci sono classificati come segue:

SOCIO FONDATORE: Membro fondatore dell'Associazione. Farà parte permanente dell'Associazione per vigilare sul mantenimento dei principi dell'Associazione salvo perdita della qualifica di cui all'art. 5 del presente statuto. Ha tutti i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'Associazione comporta.

SOCIO ORDINARIO: membro che ha tutti i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'Associazione comporta. Può essere elettore ed eletto al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni e alle attività dell'Associazione purché in regola con la quota sociale.

SOCIO ONORARIO: persona associata o non all'Associazione, al quale il Consiglio Direttivo desideri conferire una speciale distinzione per meriti o per servizi particolari resi.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali di una certa gravità, o contravviene all'etica dell'associazione o ai principi del volontariato; mancato pagamento della quota associativa annuale.

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo d'Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'escluso può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione la quale deciderà nella prima seduta utile.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

ART. 6 - Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)

ART. 7 - Assemblea-

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 *mesi*, nel libro degli associati in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.



La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.8 - Organo di amministrazione-

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9 - Il Presidente -

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Compiti del Presidente: Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;



- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.10 - Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e/o immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi associativi.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. contributi volontari degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati con specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni, lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività secondarie e strumentali e da raccolta fondi di cui all'art. 6 e 7 del CTS

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 -Divieto di distribuzione degli utili-

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 - Bilancio di esercizio-

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.13 - Libri-

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i libri associativi (libro soci, registro volontari, libro verbali assemblea e libro verbali consiglio direttivo) secondo le seguenti modalità:

Richiesta scritta al tesoriere o Presidente o Vice Presidente.

ART. 14 - Volontari-

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge.

ART. 15 -Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo-

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16 -Rinvio-

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lucca 16/11/2022

Segretaria

Presidente

